

ANALISI DELLE DISCRIMINAZIONI NEI PROCEDIMENTI E NELLE CONDANNE DEI REATI

ALESSANDRA CAPOBIANCHI

I crimini d'odio comprendono tutte quelle violenze perpetrate nei confronti di persone **discriminate** in base ad appartenenza vera o presunta ad un gruppo sociale, identificato sulla base, *dell'etnia, della religione, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di particolari condizioni fisiche o psichiche*.

Sul piano giuridico, un crimine generato dall'odio, si presenta come una norma penale che punisce l'aspetto **discriminatorio** che è fondamento o "giustificazione" dell'azione che può riguardare tanto la violenza sulle persone quanto quella sui beni legati alla vittima e vi può associare un aggravio di pena.

Può essere considerato un crimine d'odio anche un **discorso d'odio**, dall'inglese *hate speeche*, in quanto discorso fondato su *inesistenti idee di superiorità, di intolleranza e conseguentemente di razzismo e discriminazione*. In Italia è punita anche la sola partecipazione a partiti, organizzazioni o gruppi che propagandano queste idee e l'esposizione di simboli e "*atteggiamenti*" propri di tali gruppi.

La risposta della giustizia agli eventi devianti che configurano crimini d'odio può essere ricondotta ai seguenti casi statisticamente significativi, ovvero alle seguenti «tre tipologie di comportamento»:

A) art.1 del decreto legge 122/1993 convertito in legge 205/1993 che

corrisponde all'art.3 della legge 654/1975 dove sono punite quelle manifestazioni di «*crimini di odio*» ovvero **incitamento, istigazione o propaganda** di idee e di violenza; **ostentazione** di simboli di organizzazioni o gruppi che propugnano tali idee.

(Pena edittale: per diffusione di idee di odio da 2 a 4 anni di reclusione; partecipazione a gruppi fino a 7 anni con pene aumentate per i capi)

B) art.2 del decreto legge 122/1993 convertito in legge 205/1993 che estende i casi di punibilità alle ostentazioni di simboli di organizzazioni o gruppi «razzisti» in occasione di manifestazioni sportive.

C) art.3 del decreto legge 122/1993 convertito in legge 205/1993 **aggravante** di un qualsiasi reato se si ravvisa la presenza di una componente d'intolleranza che l'ha accompagnato o determinato.

Il quadro normativo comprende anche:

-Un codice delle pari opportunità (d.L.vo n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna») che prevede una serie di comportamenti di discriminazione da **censurare**.

-Una legge attualmente in parlamento che riguarda la discriminazione omofoba e transfobia

-Una legge che punisce il genocidio Legge 962/1967

Alla luce dell'indagine sui dati amministrativi raccolti nel sistema giudiziario REGE la distribuzione dei procedimenti per i reati in esame mostra un costante incremento nel tempo, ciò sia per i procedimenti per i quali è iniziata l'azione penale, sia per quelli in cui viene predisposta l'archiviazione. Specificando la «tipologia» del comportamento punito si registra un andamento sostanzialmente costante per le tipologie

A e B, e un incremento continuo, sia per i procedimenti archiviati che per quelli che iniziano l'azione penale, per la tipologia di comportamento di tipo C. (Inserire comm. più dettagliato da proiezioni. Slides)

Dai dati si registra un aumento della dimensione dell'intolleranza collegata a reati non direttamente connotati ideologicamente (reati tipo A) mettendo in evidenza una maggiore «sensibilità» o «attenzione» al fenomeno con un conseguente aumento di questo tipo di denunce. I procedimenti definiti per tale reato, sia nel caso dell'inizio azione penale che nel caso dell'archiviazione vedono coinvolti nella maggioranza dei casi un solo autore. Su 165 indagati per il 60% inizia l'azione penale mentre il 40% vede la sua posizione archiviata e il 70% degli imputati (autori che vedono iniziare l'azione penale) lo sono solo per il reato di tipo A (ideologico), i restanti lo sono per lo più per reati ad esso collegabili (discriminazione razziale lesioni personali volontarie diffamazione ecc.).

Nel caso degli indagati per i quali è registrato l'aggravante della «discriminazione» (reati di tipo C), il 66% di essi inizia l'azione penale, mentre il 34% vede la sua posizione archiviata. Tra i reati concomitanti che determinano l'attribuzione dell'aggravante di «discriminazione» rileviamo in particolare i reati di tipo «espressivo».

Dai dati si rileva inoltre che le età degli imputati per reati aggravati (tipo C) è più distribuita tra le varie classi rispetto al caso di tipo A in cui invece gli imputati si concentrano nelle classi «giovanili» (18-39); la componente femminile nel reato di tipo C è più del 20% mentre per il reato di tipo A è di circa il 14%; i nati all'estero rappresentano il 15% degli autori coinvolti sia nel caso del reato di tipo A che di tipo C; i reati di entrambi i tipi esaminati sono contestati maggiormente al nord.

Distribuzione dei procedimenti in cui è presente almeno un reato di «discriminazione» per anno e tipo di definizione.

		Anno di definizione								
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Inizio azione Penale		34	46	59	84	91	121	141	182	197
Archiviazione		51	44	55	51	62	72	99	125	139

La distribuzione dei procedimenti per i reati in esame mostra un costante incremento nel numero di procedimenti per i quali è iniziata l'azione penale che per quelli per cui viene predisposta l'azione penale specificando la «tipologia» del comportamento punito si registra un andamento sostanzialmente costante per le tipologie A e B, e un incremento continuo, sia per i procedimenti archiviati che per quelli in cui si inizia l'azione penale, per la tipologia di comportamento di tipo C.

			Anno di definizione								
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Inizio azione Penale	Art.1		17	20	21	29	30	19	31	31	27
Archiviazione	Art.1		39	23	32	35	28	35	35	33	39
Inizio azione Penale	Art.2		2	1	3	5	4	3	3	2	5
Archiviazione	Art.2		2	17	3	2	7	2	7	6	6
Inizio azione Penale	Art.3		15	25	35	50	57	99	107	149	165
Archiviazione	Art.3		10	14	20	14	27	35	57	86	94

Aumenta la dimensione dell'intolleranza collegata a reati non direttamente connotati ideologicamente. Una maggiore «sensibilità» o «attenzione» al fenomeno che porta ad un aumento di questo tipo di denunce.